




COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. n. 40
IN DATA 18.10.2010

IL SEGRETARIO COM.



INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 4 ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 5 ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE/SERVIZIO

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 6 SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 7 LUMINARIE
- ART. 8 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 9 ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 10 MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 11 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 12 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 13 PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART. 14 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 15 SGOMBERO NEVE
- ART. 16 RAMI E SIEPI
- ART. 17 PULIZIA FOSSATI
- ART. 18 PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 19 PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 20 ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- ART. 21 RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 22 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 23 OGGETTI MOBILI
- ART. 24 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 25 ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 26 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART. 27 ATTIVITÀ RUMOROSE
- ART. 28 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 29 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 30 USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI" PER ALLONTANARE I VOLATILI
- ART. 31 DEPOSITI ESTERNI
- ART. 32 SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- ART. 33 VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA PUBBLICITARIA

TITOLO 5 - ANIMALI

- ART. 34 ANIMALI DI AFFEZIONE
- ART. 35 CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 36 CANI

- ART. 37 DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
ART. 38 COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)

TITOLO 6 - POLIZIA ANNONARIA

- ART.39 OBBLIGO DI VENDITA
ART. 40 CONDIZIONI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
ART. 41 INDICAZIONE DEL PESO DELLA MERCE
ART. 42 ESPOSIZIONE DEI PREZZI
ART. 43 CARTA DA AVVOLGERE
ART. 44 LIMITI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SENZA POSTO FISSO
ART. 45 CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO
ART. 46 ERBORISTERIE
ART. 47 VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
ART. 48 ATTIVITÀ MISTE
ART. 49 OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART. 50 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
ART. 51 TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
ART. 52 NORME DI RINVIO

TITOLO 7 - VARIE

- ART. 53 RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART. 54 ARTISTI DI STRADA
ART. 55 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART. 56 BAGNI
ART. 57 CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 - SANZIONI

- ART. 58 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 59 ABROGAZIONI DI NORME
ART. 60 REITERAZIONE
ART. 61 NORMA FINALE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale ed urbana allo scopo di ottenere una ordinata gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività.

In esso si disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la vita sociale nella campagna, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune vigenti in materia e le norme comunitarie e dell'Unione Europea applicabili.

Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale di Bolzano Vicentino, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. N. 112/98.

Art. 4 - Organi preposti all'espletamento del servizio

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Urbana che è diretta dal Sindaco e viene attuata dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 5 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio

Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'art. 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed ha la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per la tutela della sanità e di incolumità e sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.

L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione al Sindaco, compete esclusivamente all'organo/funzionario/responsabile di Area del Comune ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.

In ogni caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano gli art. 58 e seguenti del Regolamento.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 A € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 7 - Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dell'Ente proprietario della strada, ed eventualmente dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo preventivo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 9 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. lavare i veicoli;
 - b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone,

animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

- c. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 3. La violazione di cui al comma 1, punto c, comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
 4. Le violazioni di cui al comma 1, punto f e punto h comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 5. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura, qualora sia esistente e abbia le caratteristiche tecniche necessarie. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00.

Art. 12 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. Apporre manifesti, disegnare ovvero incidere sui muri esterni scritte, segni o figure, come pure sulle porte e sugli infissi esterni salva espressa autorizzazione in deroga, è vietato anche insudiciare, macchiare o tingere gli elementi stessi;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino, fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale.

Art. 14 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, dal Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo

destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 6 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, o che limitano la visibilità della segnaletica stradale e toponomastica, devono essere regolarmente potati a cura dei proprietari per mantenerli nel limite della linea di proiezione del confine tra proprietà pubblica e proprietà privata.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve le norme speciali previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di applicazione.

Art. 17 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 57 del Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 – Rifiuti Solidi Urbani

Per quanto non previsto dal presente titolo, in materia di abbandono di rifiuti solidi urbani, si fa rinvio al Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani approvato con DCC n. 18 del 31.03.2009.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 23 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività professionali di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalle leggi speciali in materia di tutela sanitaria pubblica e ambientale.

Art. 25 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3 del Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
3. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6. Le violazioni di cui ai commi 2 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 2, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23.00 alle ore 7.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 27 - Attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fermo restando che le attività private in generale sono regolate dagli art. 844 del Codice Civile art. 659 del Codice Penale, dai regolamenti condominiali nello specifico: l'uso di motori a scoppio o elettrici per lo sfalcio dei prati e giardini, il taglio del legname, lo spazzamento delle foglie e/o attività di irrorazione delle piante, nelle zone residenziali è ammesso tra le ore 8.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le ore 20.00.
6. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
8. La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, da un minimo di €. 258,00 a un massimo di €. 10.329,00.

Art. 28 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo, sia per quanto riguarda la quantità di decibel emessi, sia per la durata del suono, nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00.

Art. 30 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 31 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore attinenti all'edilizia, alla tutela ambientale ecc., presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. L'accensione di motori di automezzi, in zone residenziali, non può durare oltre i 3 minuti per veicolo prima della partenza dello stesso. Ai veicoli di qualsiasi specie si applicano le disposizioni del C.d.S. in ordine alla rumorosità dei motori e degli avvisatori acustici e delle emissioni in atmosfera.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 33- Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.
3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per l'area del mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
4. E consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO 5 - ANIMALI

Art. 34 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.

Art. 35 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00.

Art. 36 - Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina dall'ULS Provinciale entro 30 giorni dalla data di nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
8. La violazione di cui al comma 5 comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 232,00.
9. La violazione di cui al comma 6 comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

Art. 37 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38 - Colombi di città (columba livia forma domestica)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 - POLIZIA ANNONARIA

Art. 39 - Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 40 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati al comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 41 - Indicazione del peso delle merci

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

Art. 42 - Esposizione dei prezzi

1. Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dal cliente.

Art. 43 - Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 44 - Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso

1. E' vietato il commercio in forma itinerante lungo tutte le strade che non siano dotate di adeguati slarghi e piazzole per effettuare la sosta senza creare intralcio alla circolazione stradale o pregiudizio per la pubblica incolumità.
2. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato in determinate località od aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza o richiamate nell'apposito regolamento del commercio comunale.
3. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco.
4. Nei luoghi di cui al primo comma sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi come cantante suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili.

Art. 45 - Contegno degli esercenti il commercio

1. E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante o sconveniente o con giochi o scommesse.
2. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e

puliti.

Art. 46 - Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso dell'apposito titolo, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 47 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
Pertanto, è vietato:
 - a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 48 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 49 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 50 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 51 - Targhetta dell'amministratore di condominio

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

Art. 52 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente titolo, si rinvia ai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

TITOLO 7 - VARIE

Art. 53 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito Regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
6. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00.
7. Le violazioni di cui ai commi 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 54 - Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 55 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 56 - Bagni

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 57 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 8 - SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono fissate dal Responsabile del Servizio con propria determinazione nell'importo fra il minimo ed il massimo previsto dal presente Regolamento e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 58 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme contenute nel presente Regolamento, nel regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e nel regolamento riguardante lo svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, comportano, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. qualora non diversamente previsto per le fattispecie del presente regolamento. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Abrogazioni di norme

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del Regolamento stesso.

Art. 60 - Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per la seconda volta del corso di un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla terza violazione consecutiva nell'anno, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 61 - Norma finale

L'entrata in vigore di norme sovraordinate, nelle materie oggetto del presente Regolamento, comportano la contestuale abrogazione delle norme del presente Regolamento divenute con esse incompatibili. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.